

Publicato il 21/07/2021

N. 00434/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00960/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2021, proposto da

Fondazione "-OMISSIS- Onlus", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Montinaro e Danilo Rosalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di estinzione della Fondazione "-OMISSIS- Onlus", prot. n. - OMISSIS- del 18.03.2021, emesso dalla Prefettura della Provincia di Lecce e notificato alla odierna ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data

04.06.2021, con il quale il Prefetto di Lecce -OMISSIS-, ha dichiarato che “(...) non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per il mantenimento della personalità giuridica della Fondazione “-OMISSIS-” ONLUS e di dover conseguentemente provvedere alla dichiarazione di estinzione della suddetta Fondazione (...)”;

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto,

nonché per il risarcimento del danno

subito dalla ricorrente a causa dell'illegittima condotta del Prefetto della Provincia di Lecce.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;

Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l'art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 luglio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che il ricorso, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appare assistito dai necessari presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

-in ordine al primo profilo, il gravato decreto di estinzione della Fondazione ricorrente - con cui viene, tra l'altro, evidenziato che dal rendiconto al 31

dicembre 2019 emerge una drastica diminuzione del patrimonio della Fondazione a seguito di spese effettuate per un importo pari a Euro 21.281,19 e incassi pari a Euro 2.950,00 con una residua disponibilità di cassa di soli Euro 1.932,64 - appare legittimamente giustificato dalla Prefettura di Lecce, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale spettante alla stessa in "subiecta materia", con il richiamo alla rilevata insufficienza patrimoniale rispetto all'adeguato soddisfacimento dello scopo di pubblica utilità prescelto dalla Fondazione;

peraltro, in base al 5° comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117 /2017 (c.d. **Codice del Terzo Settore**), a seguito della riduzione del patrimonio di oltre un terzo in conseguenza di perdite (come è avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio), *"l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente"*, sicchè l'esercizio del potere di controllo effettuato dalla Prefettura nella specie appare essere stato svolto coerentemente con la disciplina riveniente dal combinato disposto dell'art. 27 c.c., dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art.22 comma 5° del citato D.Lgs. n. 117/2017, in assenza dei profili di illegittimità denunciati nel ricorso;

il conferimento del complesso immobiliare sito nel Comune di -OMISSIS- alla S.P. -OMISSIS---OMISSIS- Km 4,5, avvenuta con atto "per Notar -OMISSIS- registrato in data 31/10/2019 al numero 8403", non pare, allo stato, contraddire efficacemente le (discrezionali) conclusioni cui è giunta la Prefettura di Lecce nel decretare l'impugnato scioglimento, stante l'assenza di un piano di rientro dal deficit finanziario con ricostituzione del patrimonio minimo necessario, nonché di un piano economico dal quale risulti un saldo attivo tra le passività e gli introiti derivanti dal possesso dell'immobile suindicato, in grado di superare il deficit patrimoniale rilevato;

in ordine al secondo profilo, l'elencazione (peraltro effettuata in assenza di alcun atto deliberativo di programmazione e approvazione delle attività indicate) delle attività programmate non appare allegare una analitica previsione degli investimenti economici da affrontare e degli introiti presunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l'istanza cautelare presentata dalla Fondazione ricorrente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 20 luglio 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO